

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 179/A

Il Consiglio Federale

- Tenuto conto di quanto disposto per i ripescaggi in ambito professionistico per la stagione sportiva 2012/2013, dai Comunicati Ufficiali n. 147/A del 7 maggio 2012 e n. 174/A del 22 giugno 2012;
- attesa la necessità di stabilire il termine perentorio entro il quale le società interessate all'eventuale ripescaggio in Seconda Divisione 2012/2013 devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, come modificato dal C.U. n. 159/A del 18 maggio 2012, ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Seconda Divisione;
- visto il C.U. n.174/A del 22 giugno 2012, con il quale si è tra l'altro stabilito che le società aspiranti al ripescaggio devono prestare, a favore della FIGC, una fideiussione bancaria a prima richiesta, a garanzia del pagamento degli emolumenti dovuti nella stagione 2012/2013 ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, nonché versare un contributo straordinario a favore della FIGC;
- preso atto dei criteri e delle procedure di ripescaggio in ambito professionistico per la stagione sportiva 2012/2013, previsti dal citato Comunicato Ufficiale n. 174/A del 22 giugno 2012;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

le società che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale ripescaggio al Campionato di Seconda Divisione 2012/2013 dovranno documentare, entro il **30 luglio 2012, ore 19:00**, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato previsti dal Sistema delle Licenze di cui al Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, come modificato dal C.U. n. 159/A del 18 maggio 2012, e presentare entro il suddetto termine perentorio del **30 luglio 2012, ore 19:00**, apposita domanda alla Lega Italiana Calcio Professionistico ed alla F.I.G.C. corredata:

- dalla tassa d'iscrizione per il Campionato di Seconda Divisione;
- per le società retrocesse al Campionato di Serie D nella stagione sportiva 2011/2012, da tutta la documentazione prevista dal Titolo I, parag. III e IV, dal Titolo II e dal Titolo III, del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, come modificato dal C.U. n. 159/A del 18 maggio 2012, per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Seconda Divisione;

- per le società appartenenti al Settore Dilettantistico da tutta la documentazione prevista dal Titolo I, parag. VI, dal Titolo II e dal Titolo III, del Comunicato n. 146/A del 7 maggio 2012, come modificato dal C.U. n. 159/A del 18 maggio 2012, per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Seconda Divisione;
- per tutte le società aspiranti all'eventuale ripescaggio, dalla fideiussione bancaria a prima richiesta, secondo il modello allegato sub A), a favore della FIGC di euro 300.000,00 (trecentomila/00) a garanzia degli emolumenti dovuti nella stagione 2012/2013 ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- per tutte le società aspiranti all'eventuale ripescaggio da un assegno circolare intestato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di euro 100.000,00 (centomila/00) a titolo di contributo straordinario.

La certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico, prevista dal Titolo I, parag. IV, punto 1, lett. b) relativa all'assenza di debiti nei confronti del Fondo di Fine Carriera per i contributi dovuti fino al mese di aprile 2012 dalle società retrocesse nella stagione 2011/2012 deve pervenire alla Co.Vi.So.C. entro il termine del **2 agosto 2012**.

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II del Comunicato n. 146/A del 7 maggio 2012, come modificato dal C.U. n. 159/A del 18 maggio 2012, devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali entro il termine del **2 agosto 2012**.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GIUGNO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Alla
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
Via G. Allegri, n. 14
00198 Roma

e p.c. Alla
Banca Nazionale del Lavoro
Sportello CONI
Via Costantino Nigro, n° 15
Roma

GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente ci impegniamo irrevocabilmente a pagarVi immediatamente alla vostra prima richiesta scritta, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro 300.000,00(trecentomila/00), dovuta dalla Società _____ ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo a titolo di emolumenti per la stagione 2012/2013.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta società ai soggetti sopraindicati.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 31 ottobre 2013 con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche per iscritto, da spedirsi entro il predetto termine dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ed il pagamento potrà essere effettuato anche tramite la Banca in indirizzo, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve esserci restituito dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le Vostre richieste siano state da noi integralmente soddisfatte.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 cod. civ., atteso che potrete, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che sia da noi possibile opporre le eccezioni sollevabili da debitore garantito.

La sottoscritta Banca si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno da noi corrisposti gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96.

Prendiamo, infine, atto che per qualsiasi controversia comunque inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Per le finalità di cui all'art. 1341 cod.civ. dichiariamo di approvare espressamente:

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1945, 1955 e 1957 cod.civ., se ed in quanto invocabili;*
 - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
 - c) *la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
 - d) *l'esclusiva competenza del Foro di Roma*
-